

SABATO 5 MARZO 2022

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Bonus fiscali, frodi e controlli. Serve un Codice degli aiuti di Stato - pag. 2
- Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022 - pag. 4
- Doppia abitazione dei coniugi: l'immobile esente si sceglie nella dichiarazione IMU - pag. 7

## LAVORO E PREVIDENZA

- Codatorialità nel contratto di rete: quali sono i nuovi obblighi comunicativi per i datori di lavoro - pag. 16
- E' tempo di rivedere il sistema contributivo. Verso quale direzione? - pag. 19
- Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri extracomunitari - pag. 22
- Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2022 - pag. 22

## FINANZIAMENTI

- Fondo di garanzia per le PMI: come cambiano le coperture e i tempi di rimborso dei prestiti - pag. 24

## IMPRESA


- Modifiche ai compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza - pag. 26
- Registro imprese: dal 10 marzo nuove specifiche tecniche - pag. 26
- Aggiornate le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass - pag. 27

## IN EVIDENZA

## Bonus fiscali, frodi e controlli. Serve un Codice degli aiuti di Stato

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM


È sempre aperta, anche dopo il decreto Antifrodi, la discussione sui bonus di vario tipo varati a sostegno dell'edilizia (e non solo), con focus sulle frodi finora accertate. Le capacità operative pubbliche dei controlli ex post sono limitate e, comunque, si attuano quando il danno è compiuto e il recupero risulta problematico. E non basta incrementare le sanzioni, anche penali. Sarebbe meglio, quindi, eliminare leggi e decreti sparsi e redigere un apposito, semplificato e ben strutturato Codice degli aiuti di Stato, da applicare a tutte le tipologie di bonus, nel quale trasfondere norme sostanziali e procedurali, oltre che quelle relative ai controlli e al sistema sanzionatorio. Una riforma che può allacciarsi alle tante previste dal PNRR. Una scommessa che al momento non è agevole vincere.

È apparsa sui media una vivace discussione sui **bonus di vario tipo** varati a sostegno dell'**edilizia (e non solo)** con focus sulle frodi finora accertate, la cui eco è deflagrante negli ultimi tempi con grande risonanza. Non sono mancati i rimproveri per la pessima scrittura delle norme per avere, in particolare, trascurato di definire un idoneo **sistema di controlli** a presidio della legalità. L'eccessiva rigidità iniziale adottata dal Governo per contrastare queste pratiche con il **divieto delle cessioni a catena** dei **crediti d'imposta** è stata 

## E' tempo di rivedere il sistema contributivo. Verso quale direzione?

di David Trotti - Professore a contratto di Selezione e valutazione delle Risorse Umane presso l'Università europea di Roma

Il nostro sistema contributivo sta cambiando: gli ammortizzatori sociali sono praticamente diventati universali, anche se suddivisi per categorie e tipologie di aziende; l'assegno unico universale ha reso universali, come dice il suo nome, gli assegni per il nucleo familiare. Ci sono poi i fondi bilaterali, che vanno ad integrare e/o sostituire l'intervento previdenziale pubblico. L'esigenza che sta emergendo è questa: offrire a chi lavora una copertura integrativa e ulteriore rispetto alle tutele INPS ed INAIL, una copertura che sia, per l'appunto, universale. Un cambiamento che potrebbe portare ad una trasformazione della previdenza in gestione del benessere. In questo contesto saranno proprio il bilateralismo e la contrattazione a giocare un ruolo importante.

Tra i cambiamenti che si stanno realizzando, sta passando sotto silenzio, per quanto riguarda sviluppi e conseguenze, il **mondo contrattuale**, soprattutto quello legato all'INPS, che rappresenta la quasi totalità della gestione dei contributi per i **lavoratori dipendenti** (restano fuori pochissimi comparti, tra cui il principale è l'INPGI, ovvero quello dei giornalisti) e per i **lavoratori autonomi** (i principali esclusi sono i professionisti con le loro casse di previdenza). Ricordiamo, in via preliminare, **cosa fa l'INPS**. La 

## Fisco

L'Editoriale di Mario Damiani

## Bonus fiscali, frodi e controlli. Serve un Codice degli aiuti di Stato

di Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM

È sempre aperta, anche dopo il decreto Antifrodi, la discussione sui bonus di vario tipo varati a sostegno dell'edilizia (e non solo), con focus sulle frodi finora accertate. Le capacità operative pubbliche dei controlli ex post sono limitate e, comunque, si attuano quando il danno è compiuto e il recupero risulta problematico. E non basta incrementare le sanzioni, anche penali. Sarebbe meglio, quindi, eliminare leggi e decreti sparsi e redigere un apposito, semplificato e ben strutturato Codice degli aiuti di Stato, da applicare a tutte le tipologie di bonus, nel quale trasfondere norme sostanziali e procedurali, oltre che quelle relative ai controlli e al sistema sanzionatorio. Una riforma che può allacciarsi alle tante previste dal PNRR. Una scommessa che al momento non è agevole vincere.

È apparsa sui media una vivace discussione sui **bonus di vario tipo** varati a sostegno dell'**edilizia (e non solo)** con focus sulle frodi finora accertate, la cui eco è deflagrata negli ultimi tempi con grande risonanza. Non sono mancati i rimproveri per la pessima scrittura delle norme per avere, in particolare, trascurato di definire un idoneo **sistema di controlli** a presidio della legalità. L'eccessiva rigidità iniziale adottata dal Governo per contrastare queste pratiche con il **divieto delle cessioni a catena dei crediti d'imposta** è stata ora stemperata con il recente decreto legge antifrodi, che permette al massimo **due cessioni** successive allo sconto o cessione iniziale, riservate, però, ai soggetti vigilati (banche, assicurazioni ed intermediari finanziari) con divieto di cessioni parziali. E' inoltre previsto un sistema di **tracciamento telematico dei crediti** ceduti mediante la loro identificazione con apposito codice univoco.

Si è sostenuto che questi aiuti servono per **favorire la ripresa dell'economia** ed, in particolare, il comparto edile. L'asserzione appare riduttiva e costituisce una evidente distorsione del contesto complessivo che deve considerare tanto la finalità economica degli aiuti, quanto quella sociale ed ecologica. Le misure risalgono al 2013 (D.L. n. 63) ed un tentativo di sistemazione meno disorganica c'è stato già nel 2020 con gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34. Si è generato un **coacervo intricato di disposizioni poco chiare** e, conseguentemente, di produzioni di **prassi frequenti e disorganiche**. Interventi così incisivi non possono, però, aver avuto quale finalità solo il sostegno all'economia, nel qual caso avrebbero avuto evidentemente carattere solo congiunturale e non strutturale. L'**obiettivo primario** di quelle **misure** avrebbe dovuto essere quello, di **matrice sociale**, di favorire l'apertura di un immenso cantiere nazionale per la riqualificazione avanzata dell'edilizia residenziale privata, con lo scopo, che si

rinviene nella stessa definizione dei principali bonus (eco o sisma), sia di contenere i consumi energetici che di ridurre significativamente un rischio endemico dell'Italia, quello sismico, che costringe a periodici pesanti salassi finanziari per riparare le ferite degli eventi tellurici. Occorrerebbe perciò concentrarsi e guardare a questi obiettivi (la luna) ed evitare le distorsioni segnalate (il dito) e riprendere le fila di una **pianificazione preordinata** all'effettivo recupero qualificato del patrimonio immobiliare residenziale che permetterebbe anche di conseguire un risparmio, avente valenza ecologica, nell'utilizzo dei terreni. L'effetto economico sarebbe perciò strettamente correlato.

Lo **sforzo da fare** - va ribadito - è quello di trovare un punto di equilibrio tra **efficienza ed efficacia** degli **aiuti pubblici** per realizzare gli scopi anzidetti ed il contrasto alle diffuse pratiche illecite delle truffe e frodi per appropriarsi indebitamente di risorse pubbliche. Costituisce, perciò, un elemento centrale il **sistema dei controlli** che secondo le autorità indipendenti del settore (antiriciclaggio della Banca d'Italia, Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate) sono stati finora **inadeguati e/o carenti**. La *ratio legis* di velocizzare la monetizzazione dei bonus rispetto allo strumento strutturale della detrazione dell'imposta è, tuttavia, stato distorto in una malaccorta scorciatoia senza presidi efficaci di controllo. Le possibili **cessioni a catena senza limiti** hanno dato impulso alle tentazioni di operatori disonesti e ancor più di organizzazioni malavitose di inserirvisi per i propri traffici illegali. Il sistema si prestava, infatti, non solo a frodi fiscali, ma, ancor peggio, ad essere occasione di favorire ed amplificare le **pratiche di riciclaggio** di denaro sporco proveniente da azioni criminali ancora più gravi, come usura, corruzione, estorsioni, traffici di droghe, armi e sconcezze consimili. Contro questi gravi rischi di corrosione dell'economia nazionale e di sviluppo delle

attività della criminalità organizzata non ci sono stati argini sufficienti. Ed **era ora di rimediare**.

**Leggi anche Bonus fiscali, continua la saga sui controlli...**

Per il solo **super bonus (eco e sisma)** sono stati previsti a livello preventivo dei **controlli formali**, come il visto di conformità, o di carattere **sostanziale**, come l'asseverazione della congruità delle spese ammesse ai benefici e le certificazioni sui requisiti tecnici dei progetti e sulla effettività della loro realizzazione.

Occorre però fare di più.

Le **capacità operative pubbliche** dei **controlli ex post** sono **limitate** e, comunque, si **attuano** quando il **danno è compiuto** ed il **recupero** rischia di risultare **problematico**. Non basta incrementare le sanzioni anche penali che sono un deterrente per gli onesti che temono di cadere in errori involontari, ma non per i criminali incalliti. Meglio sarebbe, quindi, eliminare tutta la bardatura di leggi e decreti sparsi e redigere un apposito, semplificato e ben strutturato **codice degli aiuti di Stato**, di generale applicazione **a tutte le tipologie di bonus**, nel quale trasfondere le **norme sostanziali e procedurali** oltre che quelle relative ai **controlli**, preventivi e consuntivi, al **sistema sanzionatorio** ed alle modalità di **tutela delle finanze pubbliche** (misure cautelari e di recupero tempestive). I cittadini e le imprese del settore si attendono, però, snellezza e chiarezza delle norme primarie e ancor più trasparenza ed efficacia delle disposizioni attuative di dettaglio. Il mondo delle professioni, tecniche e amministrativo-contabili, è in grado di dare il suo apporto per rendere operativi i controlli ex ante, ma anche in questo caso occorre uno sforzo maggiore delle associazioni di categoria per garantire la correttezza dell'agire di questi soggetti e la loro qualificazione (controlli di qualità, controlli sulla sufficienza dell'assetto organizzativo, controlli approfonditi sulle situazioni che si

segnalano per i rischi di frodi rilevabili con appositi algoritmi).

La previsione di **sanzioni penali**, rese più pesanti dal decreto legge antifrodi, che investe anche l'asseverazione della congruità delle spese, costituiscono un passo in avanti. Necessitano anche deterrenze legate a **scambi tempestivi di informazioni** tra autorità interessate e la produzione di tali informazioni da parte dei soggetti professionali che operano sul campo.

**Nessuno può pensare di farcela da solo**. Non le **pubbliche amministrazioni**, strette tra organici insufficienti per quantità e qualità e l'enorme volume degli adempimenti loro affidati. E neppure le **imprese** e le **professioni**. Le prime vorrebbero semplificare ogni procedura per ottenere subito gli aiuti a cui hanno diritto, spesso sacrificando una visione strategica del modo di coniugare la loro legittima aspettativa con la tutela sacrosanta dell'interesse pubblico al controllo della corretta destinazione delle risorse impiegate. Le professioni a loro volta non sempre sentono forte la fede nella tutela dell'interesse pubblico, tendendo non di rado a privilegiare il lato del loro privato interesse. Non solo; esse non colgono appieno l'occasione per strutturarsi in entità ben organizzate, assolutamente necessarie per la complessità dei compiti richiesti. Né bastano le **coperture assicurative**, per quanto ora adeguate. Dovrebbe essere ammesso il controllo solo da parte di professionisti strutturati in studi dotati di adeguati mezzi e persone qualificate e, quindi, andrebbe elaborata una griglia di requisiti organizzativi e di controlli interni necessari per rilasciare "visti" e "asseverazioni" e previsti compensi adeguati all'impegno, alla responsabilità ed alla professionalità richiesti.

È una delle **riforme** che possono allacciarsi alle tante **previste dal PNRR**.

Ma è una scommessa che al momento non è agevole vincere.

## Fisco

Dichiarazioni fiscali 2022

## Cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti: come si indica nel modello 730/2022

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi e Milano

Nel modello 730/2022 trova spazio la norma a regime che prevede la fruizione di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro annui per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, ovvero fino a 28.000 euro. Si tratta del **cuneo fiscale**, già in vigore per sei mesi nel 2020 in sostituzione del Bonus Renzi, che dal 2021 è stato definito su base annua. Come si indica l'agevolazione nella dichiarazione dei redditi di quest'anno? Quali sono i righe da compilare?

Il **modello 730/2022**, al **quadro C**, contiene una apposita sezione (Sez. V - rigo C14) dedicata alla riduzione della pressione fiscale per i lavoratori dipendenti.

Si tratta del **cuneo fiscale**, ovvero della riduzione del carico fiscale per questi contribuenti, attraverso la fruizione, per coloro che hanno un reddito fino a 28.000 euro, di un trattamento integrativo pari a 1.200 euro su base annua.

A dire il vero, è prevista anche un'ulteriore detrazione per chi ha un reddito superiore a tale soglia ma non a quella di 40.000 euro, detrazione che parte da 960 euro diminuendo al crescere del reddito fino ad annullarsi per la suddetta soglia di 40.000 euro.

Seppur concesso dal datore di lavoro, il trattamento integrativo va rideterminato in dichiarazione dei redditi in quanto, avendo come base di calcolo il reddito complessivo (dato spesso non a conoscenza del datore di lavoro), è necessario fare il ricalcolo a **conguaglio** e quindi verificare se si ha percepito la giusta misura oppure occorre integrare (in più o in meno) l'importo eventualmente già incassato.

Proviamo ad approfondire le **regole di calcolo** e gli impatti sulla **compilazione** della dichiarazione di quest'anno.

**Leggi anche** Riduzione del cuneo fiscale: come cambia la busta paga nel 2022

### Trattamento integrativo: la disciplina in vigore nel 2021

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 è previsto un trattamento integrativo pari a **1.200 euro**, che non concorre alla formazione del reddito, per i lavoratori che hanno un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.

Il bonus spetta a coloro che non sono "incapienti" e cioè che hanno un'imposta lorda di importo superiore a quello della detrazione per lavoro spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, TUIR.

L'**importo** del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del **numero dei giorni di**

**lavoro**. I sostituti d'imposta devono:

- riconoscere il trattamento integrativo spettante ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a decorrere **dal 1° luglio 2021**;

- verificare in sede di **conguaglio** la spettanza dello stesso.

La norma richiede di verificare **tre condizioni** per la maturazione del diritto al trattamento integrativo:

- 1) tipologia di reddito prodotto;
- 2) sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apporato le detrazioni per lavoro;
- 3) importo del reddito complessivo.

Qualora in tale sede il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d'imposta provvedono al recupero dell'importo determinato al netto dell'ulteriore detrazione eventualmente spettante, in un totale di 8 rate.

In merito al reddito complessivo da considerare ai fini del calcolo delle agevolazioni, va ricordato che:

- rilevano le quote esenti dei redditi agevolati per i ricercatori rientrati in Italia (art. 44, D.L. n. 78/2010) e degli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015);
- non si tiene conto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

### Modalità operative

I sostituti d'imposta riconoscono le misure **senza** attendere **alcuna richiesta esplicita** da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di gennaio 2021.

I sostituti d'imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

A tal fine, i sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione fiscale e dei relativi importi in base al **reddito previsionale** e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso,

ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del trattamento integrativo o dell'ulteriore detrazione fiscale nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

Con riferimento all'erogazione dell'ulteriore detrazione fiscale (per i redditi da 28.000 a 40.000 euro), in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, il sostituto d'imposta deve seguire le **regole generali di calcolo e di scomputo** dall'imposta lorda.

In particolare, sempreché ci sia capienza di imposta lorda, nell'attribuzione dell'ulteriore detrazione fiscale, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo dell'agevolazione spettante viene sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l'importo complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

### Come compilare la Certificazione Unica

Per poter compilare in maniera corretta il quadro C del modello 730 occorre tener conto di quanto eventualmente riportato nella Certificazione Unica.

A tal fine, i punti del **modello CU 2022** da considerare quelli **da 390 a 403** (**da 390 a 392** nella versione sintetica della CU).

In particolare, limitando l'analisi al **modello CU sintetico** che viene utilizzato se non ricorrono casi particolari:

a) per la compilazione del **punto 390** è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

- 1 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte;

- 2 se il sostituto d'imposta non ha riconosciuto al dipendente il trattamento integrativo ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte;

b) nel **punto 391** va indicato l'importo del trattamento

integrativo che il sostituto d'imposta ha erogato al lavoratore dipendente;

c) nel **punto 392** va indicato l'importo del trattamento integrativo che il sostituto d'imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente.

### Come si compila il quadro C

Sulla base dei dati riportati nella Certificazione Unica, il contribuente compila il **rigo C14** della sezione V del quadro C indicando:

a) nella **Colonna 1 (Codice)** il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2022 tenendo conto che - se nella Certificazione Unica è riportato:

- il **codice 1** (il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte) nella colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2022);

- il **codice 2** (il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte), non va compilata la colonna 2 del rigo C14.

b) nella **Colonna 2 (Trattamento erogato)**: l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2022. Nelle istruzioni di compilazioni si precisa che in nessun caso, invece, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

Per semplicità si omettono le istruzioni di compilazione delle Colonne 3 e 4 del rigo C14 relative a casi particolari.

È evidente che, partendo dai dati inseriti dal contribuente nel modello 730, chi presta assistenza fiscale effettuerà i calcoli del trattamento integrativo spettante e, nel **modello 730-3**, riporterà l'eventuale importo a credito o a debito rispetto a quanto già percepito.

### Esempio di compilazione

Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2021, abbia ricevuto una CU 2022 riportante i seguenti dati.



TRATTAMENTO INTEGRATIVO		
Codice trattamento	Trattamento erogato	Trattamento non erogato
390 <b>1</b>	391 <b>1.200</b>	392

La compilazione del rigo C14 sarà la seguente:

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE							
C14	<sup>1</sup> CODICE	<sup>2</sup> TRATTAMENTO EROGATO	<sup>3</sup> <b>1.200</b> ,00	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	<sup>4</sup> ESENZIONE IMPATRIATI		
	<b>1</b>			,00		,00	,00

Si supponga che il contribuente, nel 2021, oltre a quelli di lavoro dipendente, abbia conseguito altri redditi imponibili.

In questo caso, chi presta assistenza fiscale rideterminerà l'importo del trattamento integrativo spettante effettuando il conguaglio nel modello 730-3.

Si supponga che il ricalcolo determini un trattamento

integrativo spettante pari a 484 euro.

Avendo, però, usufruito in busta paga di un trattamento integrativo di 1.200 euro, il contribuente dovrà restituire, in sede di dichiarazione, la differenza (716 euro).

Chi presta assistenza fiscale compilerà il modello 730-3 nel seguente modo:

68	Trattamento integrativo spettante	<b>484</b> ,00	,00
69	Trattamento integrativo riconosciuto in dichiarazione	,00	,00
70	Restituzione trattamento integrativo non spettante	<b>716</b> ,00	,00

## Fisco

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate

## Doppia abitazione dei coniugi: l'immobile esente si sceglie nella dichiarazione IMU

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto finanza territoriale

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, la scelta dell'immobile esente da IMU deve essere effettuata dal soggetto passivo in sede di dichiarazione IMU. È l'effetto delle modifiche introdotte dal decreto Fisco-Lavoro, come ha ricordato il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad alcuni quesiti. Inoltre, ha precisato ancora il Dipartimento, l'esenzione IMU per Covid-19 compete anche nel caso in cui l'immobile non sia iscritto nel libro dei cespiti della ditta.

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha fornito alcuni chiarimenti in materia di IMU, riguardanti le doppie abitazioni dei coniugi e l'esenzione per Covid-19.

### Doppie abitazioni dei coniugi: come operare la scelta

La scelta dell'immobile esente deve essere effettuata dal soggetto passivo in sede di **dichiarazione IMU**.

L'art. 1, comma 741, lettera b), legge n. 160/2019, nella nuova formulazione prevista dall'art. 5-*decies*, comma 1, D.L. n. 146/2021 (**decreto Fisco-Lavoro**) stabilisce che ai fini dell'IMU "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale **o in comuni diversi**, le **agevolazioni** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per **un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare**. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

### Leggi anche Una sola esenzione (a scelta) per l'IMU prima casa dei coniugi

La novità, rispetto al testo precedente riguarda l'inserimento delle parole "**o in comuni diversi**" e l'aggiunta delle parole "**scelto dai componenti del nucleo familiare**".

Pertanto, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le **agevolazioni per**

**l'abitazione principale** e per le relative **pertinenze** in relazione al nucleo familiare si applicano **per un solo immobile, scelto** dai componenti del nucleo familiare.

### Come compilare la dichiarazione IMU

In merito all'individuazione dell'immobile scelto dai componenti del nucleo familiare ai fini dell'esenzione dall'IMU, il Dipartimento delle Finanze ritiene che per lo stesso grava in capo al soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, come del resto già puntualizzato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU di cui al D.M. 30 ottobre 2012 nella parte relativa al focus "Abitazione principale" (pagina 5 delle istruzioni), in cui è possibile rinvenire indicazioni che possono ritenersi valide anche per la fattispecie in esame. Il Dipartimento evidenzia, altresì, che in tale ipotesi la permanenza dell'obbligo dichiarativo si fonda sul presupposto che il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve **barrare il campo 15** relativo alla "**Esenzione**" e riportare nello spazio dedicato alle "**Annotazioni**" la seguente frase:

"Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019".

In ordine, infine, alle modalità per risolvere l'eventuale caso di dissidenza tra i componenti del nucleo familiare, ad avviso del Dipartimento non può che rimandarsi alle decisioni del Comune in quanto soggetto attivo del tributo.

### Niente sanzioni per le annualità pregresse

In caso di accertamento per le annualità pregresse non si applicano le sanzioni.

Per quanto riguarda la richiesta relativa alla possibilità di accertamento delle annualità pregresse senza applicazione delle sanzioni per **obiettiva incertezza della norma tributaria** (art. 10, legge n. 212/2000), il

Dipartimento delle Finanze ritiene che la stessa possa essere accolta positivamente, richiamando a tal fine la norma di riferimento e la giurisprudenza formatasi al riguardo:

a) la norma di riferimento - l'art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 chiarisce che "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma";

b) la giurisprudenza - il Dipartimento ricorda che, sulla portata di tale disposizione si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza 11 aprile 2019, n. 10126 in cui ribadisce che "in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto in virtù del quale «l'incertezza normativa oggettiva che - ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, articolo 8; del D.Lgs. n. 472/1997, articolo 6, comma 2; della legge n. 212/2000, articolo 10, comma 3 - costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una **condizione di inevitabile incertezza sul contenuto**, sull'**oggetto** e sui **destinatari** della norma tributaria, ovvero sia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (cfr. Cass. 28/11/2007, n. 24670; 16/02/2012, n. 2192; 26/10/2012, n. 18434; 11/02/2013, n. 3245; 22/02/2013, n. 4522)".

La Corte, per meglio chiarire tale principio, ha puntualizzato che "in altre parole, come è stato detto, l'incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è la **situazione giuridica oggettiva**, che si crea nella normazione per effetto dell'azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in senso oggettivo (con conseguente esclusione di "qualsiasi rilevanza sia

delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali" atteso che "l'incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti"): l'incertezza normativa oggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità, abbandonato lo stato d'ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria (Cassazione n. 19638/2009).

E ciò, conclude il Dipartimento, è quanto avvenuto con la disposizione, innanzi vista, la quale nel corso degli anni ha subito **diverse interpretazioni** proprio a opera della Suprema Corte, che hanno portato anche a decisioni di contenuto diametralmente opposto, a dimostrazione della "incertezza normativa oggettiva", nell'accezione richiesta dalla medesima Corte, vale dire "una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovvero sia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d'interpretazione normativa".

#### Esenzione Covid-19: immobili non iscritti nel libro dei cespiti

L'esenzione IMU compete anche nel caso in cui l'immobile non è iscritto nel libro dei cespiti della ditta. Nel quesito posto al Dipartimento delle Finanze è ricordato che le esenzioni IMU, disposte dal legislatore per contenere i disagi generati dai provvedimenti governativi finalizzati a contrastare i contagi da Covid-19, sono applicate agli immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative **pertinenze**, a quelli degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli della gioventù**, dei **rifugi di montagna**, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed and breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, purché il soggetto passivo sia gestore dei medesimi e vi eserciti la propria attività.

Fatta questa premessa, è chiesto al Dipartimento se in caso di immobile utilizzato per l'attività di una ditta individuale, l'agevolazione spetti anche se il fabbricato non è iscritto al libro cespiti della ditta medesima. Ad avviso del Dipartimento, il regime delle esenzioni dall'IMU disposte per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 richiede unicamente, per poter fruire delle stesse, il rispetto della condizione per cui i **soggetti passivi** siano **anche gestori** delle attività esercitate negli immobili per i quali si chiede il beneficio. Di conseguenza, può essere riconosciuta l'agevolazione, dal momento che l'iscrizione del fabbricato nel libro cespiti della ditta non è un requisito richiesto dai vari provvedimenti normativi e, quindi, non è



rilevante ai fini agevolativi.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Obbligo di fattura per la cessione di contratto preliminare verso corrispettivo

La cessione della posizione giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto che si considerano prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo. Ciò comporta l'obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta. In tal caso, l'imposta dovuta per la registrazione della cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registo disciplinato dall'articolo 40 del TUR. Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 95 del 4 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 95 del 4 marzo 2022 in tema di cessione di contratto preliminare.

Il contratto preliminare è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone sin da subito i contenuti e gli aspetti essenziali.

Il contratto produce tra le parti effetti unicamente obbligatori e non reali, non essendo idoneo a trasferire la proprietà del bene o a determinare l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. Il contratto preliminare di compravendita deve essere registrato entro venti giorni dalla sua sottoscrizione ed è soggetto, ai sensi dell'articolo 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR, all'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di euro 200.

In presenza di una caparra trova applicazione l'aliquota dell'0,50 per cento, mentre nel caso di acconti di prezzo non soggetti ad Iva si applica l'aliquota del 3 per cento. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Ai sensi dell'articolo 1406 del codice civile ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta.

Quindi, la cessione attua una successione a titolo particolare per atto tra vivi nel rapporto giuridico contrattuale, operando la sostituzione di un nuovo soggetto (cessionario) nella posizione giuridica, attiva o passiva, di uno degli originari contraenti (cedente). Nel

contratto preliminare con autorizzazione preventiva alla cessione, la sostituzione di un contraente con un altro soggetto avviene a titolo derivato e con effetto ex nunc, con conseguente frazionamento della fattispecie in due momenti giuridici diversi cui corrispondono differenti parti del contratto.

Il contribuente, per effetto della cessione del contratto preliminare, "subentra" nella posizione della cedente e, quindi, anche nella clausola che ha previsto il versamento alla sottoscrizione del preliminare - già avvenuto - di una somma a titolo di caparra confirmatoria; la caparra, anche a seguito della cessione del contratto preliminare resta fissata nei confronti della promittente cedente nella medesima misura di euro e con la medesima funzione. Con riferimento alla natura giuridica della caparra confirmatoria, definita sotto il profilo civilistico dall'articolo 1385 del codice civile, si fa presente che, diversamente dall'acconto, la stessa non rappresenta un anticipo del prezzo pattuito, rivestendo natura risarcitoria in caso di inadempimento contrattuale.

La stessa rappresenta, infatti, la liquidazione convenzionale anticipata del danno in caso di inadempimento di una delle parti. In particolare, ai sensi del citato articolo del codice civile, se l'inadempimento è imputabile a colui che ha dato la caparra, la controparte può recedere dal contratto, trattenendo la caparra stessa, mentre se ad essere inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra può recedere dal contratto esigendo il doppio della medesima.

La caparra muta la propria natura giuridica con la stipula del contratto definitivo, assumendosi quale acconto del prezzo di vendita del bene o del servizio, anche in considerazione del fatto che la dazione di una caparra confirmatoria presuppone la non contemporaneità tra la conclusione del contratto e la completa esecuzione del medesimo.

Tra l'altro la cessione di contratto, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, n. 5) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva. La Corte di Cassazione, con sentenza 5 ottobre 2005, n. 19399, ha precisato che la cessione della posizione giuridica di contraenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita è una specie delle cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto che l'art. 3.2, n. 5, DPR 26 ottobre 1972, n. 633, considera prestazioni di servizio, se effettuate verso corrispettivo, le quali si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Ciò comporta l'obbligo per il soggetto cedente di emettere la relativa fattura con addebito di imposta. In tal caso, l'imposta dovuta per la registrazione della

cessione del contratto trova applicazione in misura fissa in virtù del principio di alternatività Iva/registo disciplinato dall'articolo 40 del TUR

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/03/2022, n. 95](#)

#### Fisco

Se detengono il controllo dei diritti di voto

## Visto di conformità per i soci professionisti di STP anche se non hanno la maggioranza del capitale sociale

E' plausibile consentire l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità anche ai professionisti soci di S.t.p. che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso l'adozione di "patti parasociali o clausole statutarie" e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell'assunzione delle decisioni societarie. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 10 del 4 marzo 2022 con cui ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla **S.t.p.** esercente attività di assistenza fiscale.

Già con risoluzione n. 23/E del 2016 l'Agenzia aveva fornito indicazioni sulle condizioni da rispettare affinché il professionista socio di una società tra professionisti, abilitata alla **trasmissione telematica** delle dichiarazioni, possa apporre il **visto di conformità**, utilizzando la partita IVA della società tra professionisti. In tale occasione, nell'equiparare la S.t.p. alla società commerciale di servizi contabili, è stato evidenziato che il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica appare rafforzato nella s.t.p. rispetto alla società commerciale di servizi contabili, posto che i soci della prima sono unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (soci non professionisti sono ammessi solo per prestazioni diverse da quelle professionali), il cui numero e la cui partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare, in ogni caso, la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Sul punto l'**Autorità Garante** della Concorrenza e del Mercato con la segnalazione AS1589 - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 COMMA 4 LETTERA B) DELLA LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) - del 12 giugno 2019, indirizzato al Ministero della giustizia e al Ministro dello Sviluppo economico, nel valutare se potesse essere lesiva della libera concorrenza l'interpretazione dell'articolo 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183 del 2011, adottata da alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, in base alla quale i due requisiti di partecipazione ivi indicati maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l'effettivo controllo sulla società, ha chiarito come, al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro concorrenziali, vada privilegiata l'interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi "per teste" e "per quote di capitale" non vengano considerati cumulativi.

L'Autorità ha quindi auspicato iniziative idonee a garantire una **interpretazione uniforme** di quanto disposto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n.183/2011, in linea con la ratio della norma e i consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata. Con l'atto di segnalazione al Governo e al Parlamento AS1589B - DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE - ARTICOLO 10 COMMA 4 LETTERA B) DELLA LEGGE 183/2011 (LEGGE DI STABILITÀ 2012) - sempre del 12 giugno 2019, indirizzato al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Garante ha auspicato un intervento sul testo dell'articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge n. 183/2011 in relazione ai requisiti ivi indicati, al fine di renderne più chiara la formulazione, assicurando così una sua applicazione uniforme da parte di tutti gli Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali, che tenga conto dello spirito della norma e dei consolidati principi concorrenziali a cui la stessa è ispirata.

Pertanto, in attesa del propugnato intervento normativo, per quanto riguarda i **risvolti fiscali** l'Agenzia delle Entrate ha accolto l'invito dell'Autorità ad adottare, in via interpretativa, i principi innanzi enunciati, preso anche atto dell'Informativa n. 60 del 8 luglio

2019 adottata dal CNDCEC e rivolta ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la quale si suggerisce un adeguamento **dell'indirizzo interpretativo** precedentemente seguito e si forniscono nuove indicazioni per la **valutazione dei requisiti** richiesti per l'iscrizione nella Sezione Speciale dell'albo.

Peraltro, il CNDCEC è recentemente tornato sulla questione con il Pronto Ordini n. 132 del 22 novembre 2021, per approfondire la **costituzione di una S.t.p.** nella forma di società semplice con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti.

E' plausibile consentire l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati **al visto di conformità** anche ai **professionisti soci di S.t.p.** che risultano validamente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e nel relativo ordine professionale, ciò anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della S.t.p. garantito attraverso **l'adozione** di "patti parasociali o clausole statutarie" e cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell'assunzione delle decisioni societarie.

In particolare, nel presupposto che l'iscrizione nel registro delle imprese e nella sezione speciale S.t.p. dell'ordine di appartenenza è subordinata al **preventivo controllo** della presenza, in capo ad una S.t.p., dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e della ricorrenza delle condizioni di validità espressamente indicate nel D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, recante il "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della Legge 12 novembre 2011, n. 183", compresa la presenza di eventuali **patti parasociali**.

È chiaro che va poi operato un controllo in ordine alla permanenza dei requisiti (ad esempio, verificando se in CCIA sono stati depositati atti successivi a quello di iscrizione) ed eventuali modifiche allo statuto sociale e/o ai patti parasociali devono essere tempestivamente comunicate alle strutture competenti al fine di verificare che la modifica non faccia venir meno il controllo di diritto attribuito ai soci professionisti.

Ne consegue che sono parzialmente superate le indicazioni fornite con la risoluzione n. 23/E del 14 aprile 2016, laddove, equiparando di fatto la S.t.p. alla società di servizi, è stato conseguentemente ritenuto necessario, per l'iscrizione del socio professionista di una S.t.p. nell'elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, che i soci professionisti costituissero la

maggioranza e che possedessero la maggioranza del capitale sociale della S.t.p. .

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 04/03/2022, n. 10

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Registro e ipocatastali "fissi" per il vecchio edificio "rinnovato" sino al 31 dicembre 2021

La disciplina sul vecchio edificio rinnovato introduce, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 94 del 4 marzo 2022.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 94 del 4 marzo 2022 in tema di rivendita di una delle unità immobiliari del fabbricato prima dell'avvio degli interventi di valorizzazione del fabbricato.

L'articolo 7 del Dl n. 34 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante incentivi per la valorizzazione edilizia, prevede che sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 633 del 1972, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o

B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo.

Tale disposizione prevede, quindi, che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:

- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;

- l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso. Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere: - alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,

- ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia individuati dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) del d.P.R. n. 380 del 2001. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building"), A o B;

- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo sia pari ad almeno il 75 per cento del volume dell'intero fabbricato.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte. La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto legge n. 34 del 2019 indica che con la norma acclusa, s'intende introdurre, in via temporanea sino al 31 dicembre 2021, un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna, per un

importo complessivo di 600 euro), ai trasferimenti di fabbricati, acquisiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla loro demolizione e ricostruzione in chiave energetica e antisismica, anche con variazione volumetrica, e alla loro successiva vendita.

Al riguardo, il riferimento contenuto nella relazione illustrativa al fatto che la vendita debba collocarsi cronologicamente in un momento successivo all'intervento di valorizzazione, fa il paio con il tenore letterale dell'articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 laddove prevede l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato.

Se è garantito il rispetto della finalità sottesa alla normativa agevolativa, di consentire un processo di rigenerazione urbana tramite interventi di sostituzione edilizia, si ritiene che in seguito alla alienazione della singola unità immobiliare, la Società non incorrerà nella decadenza dalle agevolazioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 34 del 2019 fruite in sede di acquisto dell'intero fabbricato, sempre che siano rispettate le condizioni prescritte dalla disciplina agevolativa.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 04/03/2022, n. 94](#)

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Revisori legali: c'è tempo fino al 30 aprile 2022 per il recupero dei crediti

I revisori legali potranno provvedere a recuperare i crediti dovuti entro il 30 aprile 2022. Il recupero del debito formativo è consentito esclusivamente attraverso la fruizione dei corsi presenti sulla piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze. corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli iscritti "anche" nel registro dei Revisori contabili "al fine di regolarizzare il debito formativo MEF



degli anni 2017 - 2018 - 2019", non sono validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili. Lo ha reso noto il CNDCEC con un'informativa del 3 marzo 2022.

Il CNDCEC ha emanato l'informativa n. 26 del 3 marzo 2022 riguardante i revisori legali e l'ulteriore differimento del termine utile a sanare il debito formativo del triennio 2017- 2019.

Il CNDCEC ha evidenziato che in relazione alla possibilità offerta agli iscritti nel registro dei revisori legali di regolarizzare eventuali debiti formativi relativi agli anni 2017-2018-2019, facendo seguito alle informative n. 98/2021 n. 8/2022, con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stato differito al 30 aprile 2022 il termine di cui all'articolo 14 del D.M. 135/202.

Pertanto, i revisori legali che non fossero in regola con l'obbligo formativo relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 potranno provvedere a recuperare i crediti dovuti entro il 30 aprile 2022. Il recupero del debito formativo è consentito esclusivamente attraverso la fruizione dei corsi presenti sulla piattaforma del Ministero dell'economia e delle finanze.

I corsi seguiti sul portale FAD del MEF dagli Iscritti "anche" nel registro dei Revisori contabili "al fine di regolarizzare il debito formativo MEF degli anni 2017 - 2018 - 2019", non sono validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili e conseguentemente i crediti non saranno trasmessi dal MEF al CNDCEC ai fini dell'aggiornamento della posizione degli iscritti nell'albo.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 03/03/2022, n. 26

#### Fisco

Dal CNDCEC

## Elenco da trasmettere al Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina: i chiarimenti del CNDCEC

Nel predisporre l'elenco dei nominativi dei professionisti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina,

almeno i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato. Lo ha evidenziato il CNDCEC con un'informativa del 4 marzo 2022 con cui ha ricordato che il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili prevede che il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento deve predisporre l'elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 27 del 4 marzo 2022 riguardante indicazioni per la predisposizione dell'elenco dei soggetti da trasmettere al presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 1, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 139/05 introdotta dall'art. 31 terdecies del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito in L. 18.12.2020 n. 176.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di Disciplina degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili all'art. 3 co.4 prevede che il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento deve predisporre l'elenco contenente i nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest'ultimo provveda a nominare i membri effettivi ed i membri supplenti.

Relativamente alla composizione dei consigli di disciplina l'art. 31 terdecies del D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito in L. 18.12.2020 n. 176, rubricato "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ha novellato l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, introducendo, dopo la lettera m), la seguente lettera m-bis) per cui il Consiglio dell'Ordine predispone l'elenco dei soggetti, alternati per genere almeno nelle prime posizioni, da trasmettere al Presidente del tribunale nel cui circondario è istituito l'Ordine per la nomina del consiglio di disciplina, riservando almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato. Pertanto, in ottemperanza alla normativa, nel predisporre l'elenco dei nominativi dei professionisti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina del Consiglio di Disciplina, almeno i due quinti dei posti dovranno essere riservati al genere meno rappresentato.

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 04/03/2022, n. 27

## Lavoro e Previdenza

Adempimenti e procedure

## Codatorialità nel contratto di rete: quali sono i nuovi obblighi comunicativi per i datori di lavoro

di Simone Baghin - Consulente del Lavoro in Vicenza

Il Ministero del Lavoro ha definito le modalità operative per le comunicazioni relative all'inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro nell'ambito della codatorialità all'interno del contratto di rete. Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati, telematicamente tramite il modello Unirete, da un'unica impresa retista, che avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, dell'impresa referente.

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il 22 febbraio 2022, il decreto ministeriale 205/2021 che definisce le modalità operative per le comunicazioni dei rapporti di lavoro nell'ambito della **codatorialità** all'interno del **contratto di rete** e nelle ipotesi di **distacco** sempre nell'ambito della rete.

L'INL con lanota del 22 febbraio 2022 ha fornito i primi chiarimenti operativi in merito alle novità in vigore dal 23 febbraio 2022.

### Il rapporto di lavoro nell'ambito del contratto di rete

Il contratto di rete è una **forma flessibile ed innovativa** di aggregazione di imprese, attraverso il quale gli imprenditori che ne fanno parte, mirano ad **aumentare** la propria **capacità competitiva** nel mercato, individualmente o collettivamente, senza per questo dover rinunciare alla loro autonomia.

Art. 3, comma 4-ter del D.L. 5/2009:

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Il contratto di rete, quindi, rappresenta un vero e proprio **strumento di cooperazione** e condivisione di un **obiettivo comune**, sia dal punto di vista giuridico che economico; cooperazione e condivisione anche attraverso l'utilizzo congiunto delle persone all'interno della rete.

Con riferimento alla gestione del personale all'interno della rete, il legislatore è intervenuto anche nel disciplinare le ipotesi del distacco nella rete.

In particolare, con il comma 4-ter dell'art. 30 D.Lgs. 276/2003 ha stabilito che:

“qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.

### I nuovi obblighi comunicativi

Con il DM n. 205/2021, è stato previsto che le imprese aderenti ad un contratto di rete devono effettuare le **comunicazioni** relative all'inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro tramite un **soggetto abilitato** ad inviare le ordinarie comunicazioni telematiche dei rapporti di lavoro.

Gli **adempimenti comunicativi** dovranno essere effettuati da un'**unica impresa retista**, all'uopo individuata come referente nel contratto di rete e come chiarito dall'INL con la propria nota del 22 febbraio 2022. L'impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, dell'impresa referente.

Le comunicazioni vengono effettuate telematicamente tramite il **modello Unirete** messo a disposizione dal Ministero del Lavoro ([www.servizi.lavoro.gov.it](http://www.servizi.lavoro.gov.it)) e le stesse sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021 e in relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore dello stesso D.M. e quindi entro

il 24 marzo compreso (Nota INL del 22 febbraio 2022). Specifiche dei modelli da utilizzare

Modello	Specifiche
Modello Unirete Assunzione	<p>Per i <b>lavoratori neoassunti</b> in regime di codatorialità dovrà essere individuato un <b>datore di lavoro di riferimento</b> in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul LUL nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi</p> <p>Per i <b>rapporti di lavoro preesistenti</b> all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.</p> <p>Nessun altro obbligo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav</p>
Modello Unirete Trasformazione	<p>Per comunicare i casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore.</p> <p>Con riferimento all'istituto del distacco, andrà specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori</p>
Modello Unirete Proroga	Dovrà essere utilizzato <b>solo</b> se il <b>rapporto di lavoro</b> è a <b>termine</b> , allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
Modello Unirete Cessazione	<p>Da utilizzare nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cessazione della rete</li> <li>- fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro</li> <li>- la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.</li> </ul> <p>Nel caso di <b>cessazione dell'intera rete</b>, l'impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.</p> <p>Per i <b>lavoratori già in forza</b>, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità.</p>

Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti  
Il DM interviene a disciplinare anche gli obblighi

relativi dall'inquadramento INPS e INAIL per i lavoratori impiegati nel contratto di rete, distinguendo tra lavoratori già in forza e lavoratori di nuova assunzione. In particolare:

<b>Lavoratori già in forza presso le imprese aderenti alla rete</b>	Si fa riferimento all'impresa di provenienza e la retribuzione da prendere a riferimento è quella relativa al CCNL applicato da tale azienda e saranno iscritti nel relativo LUL
---	--

<b>Lavoratori di nuova assunzione</b>	Nella comunicazione si fa riferimento all'impresa a cui imputare il rapporto con relativa iscrizione nel relativo LUL
<b>Per entrambe le situazioni</b>	Previsto l'obbligo di riconoscere eventuali maggiori retribuzioni previste dal contratto applicato dall'impresa dove il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività

Come chiarito dall'INL con la propria nota, il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c. del codice civile, deve essere adibito presso ciascun co-datore alle **mansioni** per le quali è **stato assunto** oppure a quelle corrispondenti all'**inquadramento superiore** che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

Resta pertanto intangibile il regime del cosiddetto ius variandi, salva la possibilità di riferire il mutamento

degli assetti organizzativi abilitanti l'adibizione a mansioni inferiori di cui al comma 2 dell'art. 2103 c.c. proprio all'intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento (Nota INL del 22 febbraio 2022)

### Sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni, trovano applicazioni le **ordinarie** sanzioni previste per il collocamento ordinario, da contestare al soggetto inadempiente.



## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di David Trotti

## E' tempo di rivedere il sistema contributivo. Verso quale direzione?

di David Trotti - Professore a contratto di Selezione e valutazione delle Risorse Umane presso l'Università europea di Roma

Il nostro sistema contributivo sta cambiando: gli ammortizzatori sociali sono praticamente diventati universali, anche se suddivisi per categorie e tipologie di aziende; l'assegno unico universale ha reso universali, come dice il suo nome, gli assegni per il nucleo familiare. Ci sono poi i fondi bilaterali, che vanno ad integrare e/o sostituire l'intervento previdenziale pubblico. L'esigenza che sta emergendo è questa: offrire a chi lavora una copertura integrativa e ulteriore rispetto alle tutele INPS ed INAIL, una copertura che sia, per l'appunto, universale. Un cambiamento che potrebbe portare ad una trasformazione della previdenza in gestione del benessere. In questo contesto saranno proprio il bilateralismo e la contrattazione a giocare un ruolo importante.

Tra i cambiamenti che si stanno realizzando, sta passando sotto silenzio, per quanto riguarda sviluppi e conseguenze, il **mondo contributivo**, soprattutto quello legato all'INPS, che rappresenta la quasi totalità della gestione dei contributi versati per i **lavoratori dipendenti** (restano fuori pochissimi comparti, tra cui il principale è l'INPGI, ovvero quello dei giornalisti) e per i **lavoratori autonomi** (i principali esclusi sono i professionisti con le loro casse di previdenza).

Ricordiamo, in via preliminare, **cosa fa l'INPS**. La definizione è tratta dal sito dell'Istituto. "L'INPS gestisce la liquidazione e il pagamento delle pensioni e delle indennità di natura previdenziale e assistenziale. Le pensioni sono prestazioni previdenziali, determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con i contributi di lavoratori e aziende pubbliche e private. Invece, le prestazioni assistenziali o a sostegno del reddito tutelano i lavoratori che si trovano in particolari momenti di difficoltà della loro vita lavorativa e provvedono al pagamento di somme destinate a coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose. Per alcune di queste prestazioni l'INPS è coinvolto solo nella fase di erogazione, mentre per altre svolge tutto il procedimento di assegnazione".

Il **nostro sistema previdenziale attuale**, nella parte più rilevante, è **gestito e finanziato** attraverso contributi che vengono pagati da chi lavora, o meglio parte da chi lavora e la stragrande maggioranza dai datori di lavoro, rappresentando una parte consistente del costo del lavoro. I **contributi** si possono dividere sin due tipi: il primo, l'**IVS** (invalidità, vecchiaia e superstiti), inerente i contributi gestiti dall'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e il secondo, che possiamo definire come "**altri contributi**", contiene una serie di **tutele** tra cui quella per la disoccupazione, oggi Naspi (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego). La **loro**

**natura** è chiaramente indicata dall'INPS: "La contribuzione previdenziale assicura il lavoratore contro eventi che possono renderlo non idoneo alla prestazione lavorativa. Tra prestazioni e contributi c'è un rapporto di corrispondenza (concezione assicurativa del rapporto previdenziale), quindi alcune prestazioni previste per i lavoratori dipendenti di un settore di attività possono non esserlo per altri settori. La scelta di quali assicurazioni attivare per il lavoratore e il contributo da versare è imposta dalla legge che stabilisce l'applicabilità o meno di determinate assicurazioni nei diversi settori di attività. Per questo INPS attribuisce con esattezza l'inquadramento aziendale: ad esso, infatti, è collegato il complesso delle assicurazioni sociali applicabili ai lavoratori". Fanno parte di questa categoria i contributi che coprono la malattia, la maternità, la disoccupazione, le crisi aziendali (cassa integrazione), la cassa unica assegni familiari.

Qualcuno si starà chiedendo perché venga proposta questa divisione. Il motivo sta nel fatto che l'**IVS** è previsto praticamente **per tutti** (si potrebbe dire che sia universale), mentre gli **altri contributi** variano **da settore a settore**, addirittura da categoria a categoria, come il caso del settore metalmeccanico, in cui gli operai sono assicurati per la malattia mentre gli impiegati non lo sono. Questo vuol dire, in sostanza, che un operaio metalmeccanico è assicurato per la malattia con l'INPS, mentre un impiegato metalmeccanico è assicurato per la malattia dal CCNL. Nel concreto, per l'operaio metalmeccanico la malattia la paga l'INPS (con eventuale integrazione del datore di lavoro), mentre per l'impiegato la malattia è pagata dall'azienda. Questo è valido non solo per la malattia, ma anche per tutti quegli emolumenti che i datori di lavoro erogano per dettato contrattuale e che si riferiscono ad elementi previdenziali non coperti da contributi, come, ad

esempio, per gli assegni familiari nei settori che non pagano i contributi CUAF, ovvero la cassa unica per gli assegni familiari.

Il meccanismo descritto disegna un quadro che molto spesso non è considerato nella sua completezza e nelle sue sfumature. La gran parte delle **assicurazioni**, infatti, sono **erogate** al lavoratore dall'INPS, ma per alcuni c'è una "estensione di copertura contrattuale" da parte della contrattazione collettiva, sia come integrazione che come effetto sostitutivo. In merito a tali emolumenti, quelli **erogati dall'azienda** sono imponibili dal punto di vista contributivo, oltre al fatto che **su tutto** (somme erogate dall'INPS e dall'azienda) **si pagano le tasse**.

Delineato il quadro strutturale, cerchiamo di capire se il quadro è "costante" o se **qualcosa sta cambiando**. La risposta è immediata se si va a leggere la legge di Bilancio 2022 e i successivi provvedimenti emanati. Per quanto attiene il mondo dei contributi, stiamo assistendo ad un fenomeno particolare: gli **ammortizzatori sociali** (CIGO, CIGS, FIS) sono praticamente divenuti universali, anche se suddivisi per categorie e tipologie di aziende; l'**assegno unico universale** ha reso universali, come dice il suo nome, gli assegni per il nucleo familiare che coprono i figli minorenni.

Un altro fenomeno che le nuove normative stanno evidenziando è poi lo stimolo e la spinta agli strumenti bilaterali di origine contrattuale, i **fondi bilaterali**, che vanno ad **integrare e/o sostituire l'intervento previdenziale pubblico**.

L'**esigenza che sta emergendo** è proprio questa: offrire a chi lavora una copertura integrativa e ulteriore rispetto alle tutele INPS ed INAIL, una copertura che sia, per l'appunto, universale.

Partendo da questa tendenza emergente, proviamo a capire se possiamo trovare in tale contesto degli ulteriori stimoli e sviluppi. Ricordiamo, utilizzando il vocabolario Treccani online, la **definizione di previdenza**: previdenza s. f. [dal lat. tardo *praevidentia*, der. di *praevidens* -entis «previdente»]. - (... omissis...) "2. a. Azione (che più esplicitamente viene indicata come p. sociale) svolta dallo stato allo scopo di assicurare ai lavoratori, e in seguito a tutti i cittadini, i mezzi materiali di sopravvivenza e l'assistenza necessaria quando vengono a trovarsi in condizioni di bisogno (vecchiaia, periodi di disoccupazione involontaria, infortuni e malattie, invalidità di vario tipo)".

Questa definizione propone un interessante concetto, ovvero quello che la **previdenza** si occupa sia dei **lavoratori** che dei **cittadini**. In qualche modo la definizione **richiama il concetto di universalismo**, come

proposto proprio dalle ultime tendenze. Una tendenza da perseguire perché dovremo evitare che si attui un processo in cui chi non lavora è escluso da qualsiasi tutela. Una **revisione della contribuzione** potrebbe essere un buon bilanciamento del nostro sistema di welfare, purché si fondi sulla interrelazione tra sistema pubblico e sistema bilaterale/contrattuale. Quindi, da una parte, il **sistema pubblico universale**, che gestisce le "infrastrutture sanitarie e previdenziali" e che, in via sussidiaria, si occupa di chi non lavora e di chi è pensionato, e, dall'altra, un **apparato** che, attraverso il **sistema contributivo/assicurativo del lavoro**, sia esso di natura pubblica, contrattuale o autonoma (es. casse professionali), permetta di avere **ulteriori coperture** in relazione allo stato di lavoratore, sia autonomo che privato.

Ovviamente questo comporterà un **aumento dei costi previdenziali** che dovrebbero essere bilanciati dalla **defiscalizzazione e decontribuzione delle somme "assicurative" erogate**, soprattutto se inserite negli obblighi contrattuali. In questo contesto, ad esempio, le aziende si farebbero carico direttamente della copertura economica della malattia (assicurazione contrattuale), non versando, però, la contribuzione prevista attualmente. Per far capire, con un esempio concreto rapportato alla situazione attuale: le somme erogate oggi dall'azienda agli impiegati metalmeccanici per malattia sarebbero versate per il valore netto (utilizzando come meccanismo il concetto di lordizzazione) al lavoratore e non sarebbero sottoposte a contribuzione, né a fiscalità e questo potrebbe avvenire anche per gli operai. La malattia diverrebbe per tutti una assicurazione coperta dal contratto. Per evitare gli abusi si potrebbe poi inserire questo emolumento nel campo dell'appropriazione indebita. I periodi di malattia dovrebbero continuare ad essere coperti da contribuzione figurativa e gestiti dal punto di vista della certificazione/attestazione dall'INPS.

Ma per realizzare tutto questo, sarà necessario **rimodulare il sistema contributivo** nella relazione tra **INPS e sistema contrattuale/bilaterale**. Essenziale, per attuare questo, è l'**universalità**, attuata dando a tutti i lavoratori e lavoratrici le stesse coperture e, magari, allargando le stesse.

Il sistema potrebbe essere, dunque, concepito così: l'**INPS** offrirebbe le **coperture universali previdenziali** per alcune situazioni di bisogno (es. cassa integrazione), per quelle legate a coperture successive alla fine del rapporto di lavoro (es. disoccupazione) ed alla maternità, mentre la **contrattazione e/o gli enti bilaterali** potrebbero farsi carico di alcune prestazioni che assicurino alcuni eventi specifici legate all'attività

lavorativa (es. malattia, permessi vari, ecc.) o forniscano coperture integrative (long term care, pensione e assistenza sanitaria integrativa, ecc.). Da ribadire che tutte le coperture fornite dalle aziende nel periodo in cui si lavora sarebbero erogate mantenendo al lavoratore il netto e non sarebbero sottoposte a contribuzione, né a tassazione.

A questo riguardo sarà però necessario **definire** il tema della **rappresentanza sindacale** in relazione alla **contrattazione collettiva**, perché sicuramente non

potremo avere l'universalità con ottocento contratti collettivi diversi!

Questo sistema dovrebbe diventare uno **strumento di welfare** sensibile ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze.

Si dovrebbe **passare**, dunque, dalla **previdenza** sociale al **benessere sociale**. E l'INPS dovrebbe cambiare nome: da Istituto Nazionale per la Previdenza sociale a Istituto Nazionale per il Benessere sociale.

## Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

## Bonus bebè e assegno di maternità anche agli stranieri extracomunitari

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022, ha dichiarato che le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (bonus bebè e assegno di maternità) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono incostituzionali perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e negano adeguata tutela proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», nella parte in cui, **per i soli cittadini di Paesi terzi**, subordina il riconoscimento **dell'assegno di natalità** alla titolarità del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**.

### Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 del 4 marzo 2022, ha dichiarato che le disposizioni che escludono da alcune provvidenze (**bonus bebè e assegno di maternità**) gli stranieri extracomunitari non titolari del permesso per soggiornanti Ue di lungo periodo sono **incostituzionali** perché “istituiscono per i soli cittadini di Paesi terzi un **sistema irragionevolmente più gravoso**, che travalica la pur legittima finalità di accordare i benefici dello stato sociale a coloro che vantino un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”, e **negano adeguata tutela** proprio a chi si trovi in condizioni di più grave bisogno.

La decisione fa seguito alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 settembre 2021 (C-350/20), che ha risposto ai quesiti posti il 30 luglio 2020 dalla Consulta. La Corte di Lussemburgo ha in sostanza affermato l'incompatibilità della normativa italiana con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, che prevede il **diritto alle prestazioni di sicurezza sociale**, e con l'articolo 12, paragrafo

1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

La disciplina dichiarata incostituzionale in effetti, secondo la Corte Costituzionale, **lede il diritto alla parità di trattamento** nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, tutelato dall'articolo 34 della Carta in connessione con l'articolo 12 della direttiva 2011/98 UE, che ha riconosciuto un insieme di diritti ai cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato per finalità lavorative o per finalità diverse, ai quali è consentito lavorare.

Il principio di parità di trattamento, si raccorda “ai principi consacrati dagli articoli 3 e 31 della Costituzione ed ha lo scopo di promuovere una più **ampia ed efficace integrazione** dei cittadini dei Paesi terzi”.

La tutela della maternità e dell'infanzia (articolo 31 della Costituzione), “non tollera distinzioni arbitrarie e irragionevoli”.

La Corte costituzionale ha escluso una ragionevole correlazione tra il requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, subordinato al possesso di requisiti reddituali rigorosi, e il riconoscimento di prestazioni che attuano la tutela della maternità e dell'infanzia, sancita dall'articolo 31 della Costituzione, e fronteggiano lo stato di bisogno legato alla nascita di un bambino o alla sua accoglienza nella famiglia adottiva.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 04/03/2022, n. 54/2022

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## Malattia, maternità e tubercolosi: importi aggiornati per il 2022

Nella circolare n. 35 del 2022, l'INPS ha reso noti i valori per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi dei lavoratori con riferimento ai periodi di paga compresi nell'anno 2022. I nuovi importi di riferimento sono calcolati sulla base della variazione percentuale comunicata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati per l'anno 2021.

L'INPS, con la circolare n. 35 del 4 marzo 2022, ha pubblicato in data 22 aprile 2021, la circolare n. 68 con cui l'Istituto comunica gli importi giornalieri sulla

cui base vanno determinate le prestazioni economiche di **malattia, maternità/paternità e tubercolosi**, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell'anno 2021.

### Soci di cooperative

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto i trattamenti economici di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2022, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2022, ad euro 49,91.

### Agricoli e compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2022, è pari a euro 44,40.

Per i **compartecipanti familiari e piccoli coloni**, l'INPS fa presente che i salari applicabili per l'anno 2022 saranno comunicati non appena disponibili. Nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2021, pari a 59,66 euro.

### Lavoratori all'estero

Per i lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2022 di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (G.U. n. 13 del 18.01.2022).

### Lavoratori domestici

Per i lavoratori italiani e stranieri addetti ai **servizi domestici e familiari** ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2022, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

- euro 7,31 per le retribuzioni orarie effettive fino a euro 8,25;
- euro 8,25 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 8,25 e fino a euro 10,05;
- euro 10,05 per le retribuzioni orarie effettive superiori a euro 10,05;
- euro 5,32 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

### Iscritti alla gestione separata INPS

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi per l'anno 2022, che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, le aliquote contributive

pensionistiche, maggiorate dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla **malattia**, risultano pari a:

- 26,23 % per i lavoratori liberi professionisti;
- 33,72 % per tutte le altre categorie di lavoratori assicurati.

Per gli eventi insorti nel 2022, il limite di reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera e dell'indennità di malattia corrisponde a euro 72.138,50 (l'importo corrisponde al 70% del massimale 2021, pari a euro 103.055,00).

La misura dell'indennità di malattia è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

INPS, circolare 04/03/2022, n. 35



## Finanziamenti

Dopo il decreto Milleproroghe

## Fondo di garanzia per le PMI: come cambiano le coperture e i tempi di rimborso dei prestiti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Il Fondo di garanzia per le PMI registra due novità in seguito alla conversione in legge di decreto Milleproroghe. Da un lato, per i prestiti fino a 30.000 euro garantiti dal Fondo il cui preammortamento scadrà nel 2022 sarà possibile, previa richiesta alla banca e previo accordo tra le parti, prorogare di 6 mesi il termine per iniziare il rimborso della quota capitale. Dall'altra cambiano le garanzie che saranno concesse dal 1° luglio al 31 dicembre 2022: copertura all'80% per i prestiti destinati a investimenti; 60% o 80% per le operazioni di liquidità in base al rating dell'impresa o del professionista richiedente. I dettagli delle modifiche.

**Sei mesi** in più per iniziare il rimborso della quota capitale dei prestiti fino a **30.000 euro** garantiti dal Fondo PMI.

La novità arriva con la legge n. 15/2022, di conversione del **decreto Milleproroghe** (D.L. n. 228/2021), che rivede anche le garanzie che saranno concesse dal **1° luglio al 31 dicembre 2022**.

### Prestiti fino a 30.000 euro

Una **prima modifica** entrata in vigore con la legge 15/2022 riguarda i prestiti fino a 30.000 euro, di cui all'art. 13, c. 13, c. 1, lett. m) e m-bis), D.L. n. 23/2020. La misura prevede il **rilascio** da parte del **Fondo** di una **copertura** (dal 1° gennaio 2022) pari all'**80%**, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di PMI, persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o professioni, soggetti che esercitano alcune delle attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative ed enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli Enti religiosi civilmente riconosciuti (la cui attività imprenditoriale o professionale sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19) di importo non superiore a 30.000 euro, **alternativamente**, a:

a) **25%** del **fatturato** dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000;

b) il **doppio** della **spesa salariale annua** del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell'ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest'ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 47, D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Il limite di 30.000 euro fa riferimento all'ammontare complessivo che può ottenere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000 euro devono essere considerati anche tutti gli altri finanziamenti ottenuti ai sensi della lettera m), comma 1, articolo 13. Possono quindi essere richiesti più finanziamenti, anche a più soggetti finanziatori, fino al limite massimo dei 30.000 euro, fermo restando il rispetto dei parametri a) e b).

I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno:

- avere **durata massima di 15 anni**;
- prevedere che il **rimborso** della quota capitale **non inizi** prima di 24 mesi dall'erogazione.

Con la legge di conversione del decreto Milleproroghe si consente di **allungare i termini** per cominciare a **pagare la quota capitale**.

In particolare, al comma 4-ter dell'articolo 3 viene previsto che per i finanziamenti, il cui **preammortamento** scade nel corso dell'anno 2022, previa richiesta alla banca e previo accordo tra le parti, l'inizio del rimborso della quota capitale può essere differito di un periodo **non superiore a 6 mesi**, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

La proroga rappresenta una boccata di ossigeno per PMI, professionisti, lavoratori autonomi ed enti del terzo settore, chiamati al pagamento della rata piena (capitali e interessi) nel 2022.

### Nuove garanzie dal 1° luglio al 31 dicembre 2022

**Altra novità** apportata dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe riguarda invece le **garanzie** che saranno concesse dal **1° luglio al 31 dicembre 2022**.

In particolare, il comma 2-bis dell'articolo 3 riscrive il secondo e il terzo periodo del comma 55 della legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021).

Nello specifico, con la nuova disposizione si prevede che, dal **1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, per

esigenze **diverse** dal sostegno alla realizzazione di **investimenti**, la **garanzia** del Fondo sarà **concessa**:

- nella misura massima dell'**80%** dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al modello di valutazione del credito;

- nella misura massima del **60%** in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello (in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante).

Per esigenze **connesse** al sostegno alla realizzazione di

**investimenti**, invece, dal **1° luglio 2022** al **31 dicembre 2022**, il Fondo coprirà fino all'**80%** dell'operazione finanziaria in favore di **tutti i soggetti** beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione.

Resteranno ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto ministeriale 6 marzo 2017.

Nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2022, come già previsto fino al 30 giugno 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo sarà pari a **5 milioni di euro**.

## Impresa

Grandi imprese in stato di insolvenza

## Modifiche ai compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In particolare, al fine di limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti per lo svolgimento delle attività relative all'incarico commissariale, ove non strettamente indispensabili, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura, il compenso finale del commissario è ridotto proporzionalmente a determinate percentuali.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022, il decreto 21 giugno 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che apporta alcune modifiche al decreto 3 novembre 2016 in tema di determinazione e liquidazione dei **compensi** spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

In particolare il decreto stabilisce, tra l'altro, che il compenso remunerativo dell'attività relativa alla gestione dell'esercizio dell'impresa consiste in una percentuale, individuata secondo le misure di cui all'allegato I, che forma parte integrante del decreto stesso, da applicarsi **sull'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di gestione**.

Al fine di **limitare il ricorso a consulenze e incarichi a professionisti** per lo svolgimento delle attività relative all'incarico commissariale, **ove non strettamente indispensabili**, se nel corso della procedura il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è **superiore al 5% dell'attivo realizzato dalla procedura**, il compenso finale del commissario è **ridotto proporzionalmente**:

- **del 10%** se il costo complessivamente sostenuto per

le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 5% ed il 10% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

- **del 15%** se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 10,01% ed il 20% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

- **del 25%** se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura, è superiore in una percentuale compresa tra il 20,01% ed il 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura;

- **del 40%** se il costo complessivamente sostenuto per le consulenze e gli incarichi attribuiti, di qualunque natura risulta essere superiore al 30% rispetto all'attivo realizzato dalla procedura, non sarà corrisposto alcun compenso.

Nel corso della procedura possono essere corrisposti al commissario straordinario **acconti** sul compenso, al termine della fase di esercizio di impresa e limitatamente alle procedure che sono oggetto di proroghe dei termini di esecuzione del programma, **dopo almeno due anni dal conferimento dell'incarico**.

Successivamente, possono essere corrisposti acconti con cadenza non inferiore a trentasei mesi. In ogni caso, l'ammontare degli acconti sul compenso non può eccedere il 50% delle somme maturate.

Il decreto apporta delle modifiche altresì all'allegato III in particolare al punto 2 che è sostituito dal seguente «Si procede alla determinazione del compenso mediante applicazione agli importi di cui al punto 1 delle seguenti aliquote percentuali:

1) **sul passivo accertato:**

0,10% quando il passivo non superi euro 500.000.000;  
0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;

0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000;

2) **sul passivo amministrato** fino allo 0,06%;

3) **sulle somme ripartite ai creditori:**

0,10% quando le somme ripartite ai creditori non superino euro 500.000.000;

0,08% sulle somme eccedenti euro 500.000.000 fino a euro 1.500.000.000;

0,06% sulle somme che superano euro 1.500.000.000.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 21/06/2021 (Gazzetta Ufficiale 04/03/2022, n. 53)

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Registro imprese: dal 10 marzo nuove specifiche tecniche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che modifica le specifiche tecniche per la presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA. Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal 10 marzo 2022. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet del Ministero.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022 il decreto 24 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono **modificate le specifiche tecniche** per la presentazione delle domande al registro delle imprese ed al REA.

Nell'allegato A al decreto, il Ministero chiarisce che le variazioni riguardano in particolare:

- Creazione di nuovo Comune per scorporo dal territorio di altro Comune;
- Modifica CAP Comune;
- Variazione provincia Comune;
- Aggiornamento per nuovi codici di tabella VRT;
- Aggiornamento per nuovo codice di tabella CAM e ATF.

Le specifiche tecniche acquistano efficacia con decorrenza dal **10 marzo 2022**. La pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle variati all'esito delle modifiche recate dal presente decreto è eseguita sul sito internet del Ministero, [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24/02/2022 (Gazzetta Ufficiale 04/03/2022, n. 53)

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Aggiornate le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 che aggiorna le modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass. In particolare il decreto

dispone, tra l'altro; una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario; l'aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni); l'utilizzo dell'ultima versione dell'applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2022 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 che aggiorna le **modalità di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass**.

Si evidenziano di seguito alcune delle principali modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

### Validità Green Pass

In particolare il decreto prevede che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità tecnica**, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di **cinquecentoquaranta giorni**. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all'intestatario.

### Ingresso nel territorio Nazionale

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da **più di sei mesi (centottanta giorni)** dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la modalità di verifica per l'accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione **richiede in aggiunta**, una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall'esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.

La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e

interoperabile con il gateway europeo.

### Verifica Green Pass

Il decreto dispone inoltre che i **verificatori** devono utilizzare **l'ultima versione dell'applicazione** di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l'ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l'ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.

I verificatori devono essere appositamente **autorizzati dal titolare del trattamento** e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all'attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l'accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

DPCM 02/03/2022 (Gazzetta Ufficiale 04/03/2022 n. 53)



Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.